



Giudizio n. 44729

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

In composizione monocratica, in persona del Consigliere Dr. Claudio Chiarenza

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 44729/M del registro di segreteria proposto ad istanza del Sig. **OMISSIS**, nato a **OMISSIS** il **OMISSIS**, ivi residente, in via **OMISSIS**. C.F. **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela SCAFETTA del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Africa n. 120, come da procura speciale in calce al ricorso, nei confronti di:

1) **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** – Sede di **OMISSIS**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renato VESTINI, Mariateresa NASSO, Riccardo SALVO e Anna Paola CIARELLI dell'Avvocatura Distrettuale INPS, presso la quale è domicilio in Bologna, Via Gramsci n. 6/8, come da procura generale alle liti rep. 8097/21569 del 21 luglio 2015 a rogito del Dr. Paolo Castellini notaio in Roma;

2) **Ministero della Difesa**, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato

dal Capo Reparto Dott.ssa Antonella ISOLA;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 22 novembre 2019, con l'assistenza del Segretario Sig. Luca Cataldi, l'Avv. Michela Scafetta per il ricorrente e l'Avv. Mariateresa Nasso per l'INPS. Assente il Ministero della Difesa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il ricorrente Sig. OMISSIS (Avv. Michela SCAFETTA):

- 1) *“Nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il decreto negativo del Ministero della Difesa n. OMISSIS, emesso sulla base del parere del Ministero del Economia e delle Finanze n. OMISSIS, poi n. OMISSIS, oltre all'atto di INPS OMISSIS n. OMISSIS, id. Pratica OMISSIS, Pos. Previdenziale OMISSIS, con conseguente riconoscimento del diritto del sig. OMISSIS a percepire la pensione privilegiata ordinaria per la patologia "Depressione Maggiore Cronica" dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla Tabella A, quarta categoria, misura max, del DPR 30 dicembre 1981, n. 834”, richiesta riformulata in prima categoria con memoria in data 14 maggio 2018;*
- 2) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Per il convenuto INPS (Avv.ti Renato VESTINI, Mariateresa NASSO, Riccardo SALVO e Anna Paola CIARELLI):

- 1) In via principale, dichiarare il ricorso infondato e come tale respingerlo integralmente, confermando il provvedimento adottato dall'INPS;
- 2) In via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme che dovessero essere riconosciute dovute al ricorrente

anteriore al quinquennio decorrente dalla notifica del ricorso;

3) Con vittoria di spese e compensi.

Per il convenuto Ministero della Difesa (Dott.ssa Antonella ISOLA):

1) Il rigetto del ricorso per i motivi indicati nell'atto di costituzione in giudizio;

2) Con condanna alle spese di giudizio.

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso depositato in data 27 aprile 2017 il Sig. **OMISSIS**, già Ufficiale dell'Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo in forza al **OMISSIS** Reggimento "**OMISSIS**" dell'Esercito Italiano con sede in **OMISSIS**, espone che in data 22 dicembre 2014 (verbale prot. n. **OMISSIS**) veniva giudicato "*permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato*" dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma per la patologia "*Persistente disturbo adattamento con aspetti emotivi misti ansioso depressivi confermati al test, precedentemente trattato con ricovero psichiatrico*".

Il ricorrente venne quindi posto in congedo anticipato per infermità non dipendente da causa di servizio (comunicazione del ministero della Difesa in data **OMISSIS**, prot. n. **OMISSIS**, doc. all. 3 INPS) e, dal 25 maggio 2015, è titolare di pensione n. **OMISSIS** in pagamento presso l'INPS di **OMISSIS**.

Il Sig. **OMISSIS**, ritenendo che la patologia fosse diretta conseguenza di fatti inerenti la condizione lavorativa, in data 13 giugno 2013 presentò istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, allegando tutta la pertinente documentazione indicata in ricorso e depositata in atti, alla

quale per brevità si rinvia, e in data 3 novembre 2015 propose all'INPS la richiesta di pensione privilegiata (doc. 10 ric.).

Con comunicazione in data 11 febbraio 2016 l'INPS anticipava il provvedimento di diniego alla concessione della pensione privilegiata ordinaria, in quanto il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con atto n. **OMISSIS** del **OMISSIS** (doc. 3 ric.), aveva espresso il parere che l'infermità "*sindrome ansiosa depressiva resistente ai farmaci*" non può riconoscersi dipendente da causa di servizio, "*in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro – vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta*". Sulla base del predetto parere già il Ministero della Difesa, con decreto in data **OMISSIS**, n. **OMISSIS**, aveva dichiarato l'infermità non dipendente da causa di servizio e respinto la richiesta di equo indennizzo presentata il 17 giugno 2013.

Con l'impugnato atto di riliquidazione della pensione n. **OMISSIS**, l'INPS di **OMISSIS** ha espressamente disposto che "*non è concessa la pensione di privilegio a seguito del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. **OMISSIS** reso nell'adunanza n. **OMISSIS** del **OMISSIS**, secondo il quale l'infermità "*sindrome ansiosa depressiva, resistente ai farmaci*" non può riconoscersi dipendente da causa di servizio*" (doc. 1 ric.).

Il ricorrente riferisce che la malattia si manifestò nell'estate del 2012. In data 8 ottobre 2012 si sottopose a visita specialistica psichiatrica all'ambulatorio del Centro di Salute Mentale del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di **OMISSIS**. Il ricorso, al quale per brevità si rinvia,

descrive minuziosamente il percorso di visite specialistiche e di cure al quale si è sottoposto il ricorrente, fino alla cessazione dal servizio.

Sulla base delle argomentazioni indicate in ricorso, alle quali si rinvia, il Sig. **OMISSIS** chiede che sia riconosciuto il diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria per la patologia “*Depressione Maggiore Cronica*” dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla Tabella A, quarta categoria, misura massima, del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, rettificata con memoria del 14 maggio 2018 in prima categoria, con conseguente rideterminazione della pensione in godimento e immediato pagamento delle differenze pensionistiche spettanti, con interessi e rivalutazione monetaria.

Il ricorrente ha depositato ampia documentazione sanitaria e di servizio, alla quale per brevità si rinvia, al fine di dimostrare la dipendenza dell’infermità patita da causa di servizio, con conseguente diritto alla pensione privilegiata richiesta ed oggetto del presente giudizio.

2. Con memoria di costituzione depositata in data 26 maggio 2017, l’INPS, tra l’altro, afferma la legittimità del proprio operato, in quanto l’infermità “*Sindrome ansioso depressiva, resistente ai farmaci*” era già stata valutata non dipendente da causa di servizio sia dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio sia dal Ministero della Difesa, con i provvedimenti sopra indicati.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con memorie depositate il 14 aprile 2017 e 21 giugno 2018 eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente aveva già proposto ricorso al TAR avverso il decreto in data **OMISSIS**, n. **OMISSIS**, e i presupposti verbale in data **OMISSIS** della C.M.O. di Roma e parere in data **OMISSIS**

del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con i quali era stata respinta

l'istanza di riconoscimento da causa di servizio della patologia sopra riportata.

Ad esito del giudizio il TAR Emilia – Romagna, con sentenza in data

OMISSIS, ha respinto il ricorso proposto dal **OMISSIS**, confermando la non

dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata. Essendosi formato

il giudicato, l'Amministrazione ritiene che il giudizio sulla non dipendenza da

causa di servizio sia definitivo, pena la violazione del principio del *ne bis in*

idem.

In subordine, il Ministero eccepisce il difetto di giurisdizione della

Corte dei conti, in quanto la cognizione della spettanza dell'equo indennizzo

compete al giudice amministrativo.

Nel merito, il Ministero insiste per la completezza istruttoria degli

accertamenti medico – legali effettuati e la correttezza delle valutazioni svolte

dal Comitato di Verifica, che portano ad escludere che i fatti di servizio esposti

in ricorso costituiscano causa o concausa efficiente all'insorgere della

patologia lamentata.

4. Con memorie depositate il 14 maggio 2018 e 7 settembre 2018, il

ricorrente fa presente che la sentenza del TAR sopra menzionata non è passata

in giudicato, ma è stata appellata in data **OMISSIS**, il cui giudizio risulta ad

oggi pendente presso il Consiglio di Stato. Fa presente, inoltre, che il ricorso

alla Corte dei Conti può essere proposto senza limiti di tempo anche se non è

stato intentato ricorso al TAR o se il ricorso concernente l'equo indennizzo è

stato respinto, non realizzandosi alcun *ne bis in idem*.

Il ricorrente afferma la sussistenza della giurisdizione contabile, in

quanto il ricorso ha per oggetto esclusivamente l'accertamento del diritto alla

corresponsione della pensione privilegiata ordinaria.

Nel merito, insiste per l'accoglimento del ricorso, esaminando l'esito dell'attività investigativa effettuata dalla Polizia Giudiziaria in delega della Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di OMISSIS (n. **OMISSIS** Reg. Ass. P.G.), che deposita.

5. Questa Sezione, con sentenza non definitiva in data 8 ottobre 2018, n. 181/18/M, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti in merito all'oggetto del ricorso ed ha respinto l'eccezione di inammissibilità dello stesso, disponendo i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza. La sentenza è stata confermata con sentenza in **OMISSIS**, della Seconda Sezione Centrale d'Appello.

6. Con ordinanza in data **OMISSIS**, n. **OMISSIS**, rilevato che l'oggetto del giudizio concerne sia la dipendenza da causa di servizio dell'infermità oggetto di domanda di pensione sia l'esatta classifica della stessa, trattandosi di questione tecnica medico – legale, ordinava all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute di rendere motivato parere in merito.

Con successiva ordinanza in data **OMISSIS**, n. **OMISSIS**, considerato che l'Ufficio Medico Legale aveva ritenuto necessario sottoporre a visita diretta il ricorrente, ha prorogato il termine per il deposito del parere e fissato l'odierna udienza per la discussione nel merito della causa.

Con parere depositato il **OMISSIS**, n. **OMISSIS**, l'Ufficio Medico Legale ha ritenuto *“l'infermità “sindrome ansioso-depressiva, resistente ai farmaci”, di cui alla citata ordinanza, sia da reputare dipendente da causa di servizio*

In merito al secondo quesito posto con l'Ordinanza sopra richiamata

relativamente alla classificazione tabellare, si ritiene l'infermità in esame ascrivibile alla prima categoria della Tabella A del D.P.R. 30/12/1981, n. 834".

7. Con ulteriore memoria in data 11 novembre 2019, il ricorrente, dopo aver esaminato gli esiti a cui è pervenuta l'attività istruttoria effettuata, comprensiva della visita diretta del ricorrente da parte dell'UML al fine di rendere il parere, insiste per l'accoglimento del ricorso.

8. Ad esito dell'istruttoria compiuta, la Sezione ritiene che il ricorso proposto meriti accoglimento.

L'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, all'uopo interpellato, con la partecipazione di un esperto esterno specialista ospedaliero in psichiatria, ha svolto un'approfondita analisi della fattispecie, nel pieno contraddittorio con i periti delle parti, sottoponendo il ricorrente a visita diretta ed acquisendo la documentazione necessaria al fine di valutare il servizio svolto e l'incidenza causale dello stesso nell'evoluzione della patologia psichiatrica accertata.

In particolare, l'UML ha posto in rilievo che il ricorrente, nel corso della sua attività lavorativa, *“è andato incontro a diverse situazioni di pericolo per la propria vita durante le missioni all'estero e a particolari situazioni vessatorie da parte di superiori gerarchici, come ampiamente documentato da indagini svolte e i cui resoconti investigativi sono presenti in atti”* (parere, pag. 2).

L'UML ha anche osservato come l'infermità lamentata dal ricorrente, come documentata in atti e riscontrata dalla visita diretta effettuata, è andata incontro ad un progressivo peggioramento, *“sino ad assumere aspetti di grave*

depressione del tono dell'umore come espressione di una sindrome traumatica da stress", proprio in correlazione con il graduale aumento, nel tempo, della perdita di autostima correlata alle vessazioni subite, intense e continue, ed alle successive conseguenze, fatti di servizio, gravi e costanti, che costituiscono quindi certamente concausa efficiente e determinante dell'insorgere e dell'aggravarsi della patologia che ha cagionato la cessazione dal servizio del ricorrente.

I gravi fatti di servizio che hanno concorso in modo determinante all'insorgere ed all'aggravarsi della patologia psichiatrica trovano piena prova nella documentazione in atti.

In primo luogo, la Sezione richiama la relazione di servizio redatta dallo stesso ricorrente in data 13 giugno 2013 (doc. 6 ric.), in cui sono descritte e documentate le missioni all'estero anche in zona di guerra: dal febbraio 2008 al febbraio 2010 **OMISSIS**; da aprile 2011 a novembre 2011 **OMISSIS**, **OMISSIS**, ove sono descritte le operazioni militari a cui ha partecipato in **OMISSIS**, in **OMISSIS** (cfr. anche doc. 40 ric. e i doc. 1 e 2 allegati alla memoria dell'11 novembre 2019), ed i numerosi episodi di vessazione cui è stato sottoposto al rientro dalle missioni. Per i fatti narrati nella relazione, il ricorrente è stato indagato per "*Diffamazione Pluriaggravata (artt. 227, commi 1 e 2, e 47, n. 2, c.p.m.p.)*", procedimento che ha determinato in data **OMISSIS** presso il Tribunale Militare di **OMISSIS** la decisione di non luogo a procedere nei suoi confronti (integrazione domanda di riconoscimento di causa di servizio del 29 dicembre 2014, pag. 3, doc. 35 ric.), e conclusosi in appello in data **OMISSIS** con assoluzione perché il fatto non costituisce reato (all. 1 parere UML, pag. 2).

SENT. NR. 193/19/M

I continui e rilevanti fatti di vessazione subiti dai superiori hanno trovato conferma nel corso delle indagini svolte in sede penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di **OMISSIS**. Nel documento avente ad oggetto “*esito dell’attività investigativa ex art. 370 c.p.p.*” effettuata dall’Ufficio di Coordinamento di Polizia Giudiziaria acquisito dall’UML (doc. 1 allegato al parere e allegato 2 alla memoria ric. del 14 maggio 2018), originato dal predetto procedimento penale a carico del ricorrente, la PG descrive minuziosamente i fatti rilevanti emersi a seguito dell’indagine e delle testimonianze acquisite, che hanno confermato i numerosi episodi di vessazione che hanno determinato l’insorgere e l’aggravarsi della malattia, come si evince dalle testimonianze riportate a pagg. 8 e ss. del documento in esame.

Le conclusioni cui è pervenuta l’indagine penale confermano *“situazioni suscettibili di essere comprese nel fenomeno che la giurisprudenza comune ha identificato come “straining”, più comunemente noto come mobbing in ambito militare. In effetti, la presente indagine contiene tutti gli elementi costituenti il fenomeno – reato: azioni di reprimenda ingiustificate, emarginazione sociale, violenza psicologica o sabotaggio professionale. Il tutto confluito in apposita documentazione sanitaria comprovante una condizione di **“depressione maggiore cronicizzata in disturbo dell’adattamento in situazione occupazionale con aspetti avversativi” giunta sino alla riforma totale per inabilità fisica”** (pag. 11). Condizione lavorativa grave e costante, che caratterizza il fenomeno riscontrato.*

I fatti di servizio, come comprovati in atti, confermano l’infondatezza del giudizio medico legale espresso dal Comitato di Verifica delle Cause di

SENT. NR. 193/19/M

Servizio nell'adunanza n. **OMISSIS** del **OMISSIS**, che motiva il giudizio di non dipendenza da fatti di servizio sull'erronea valutazione proprio di tali fatti, quali insufficienti, per intensità e durata, a favorire lo sviluppo dell'infermità.

La Sezione condivide, pertanto, le conclusioni alle quali è pervenuto l'Ufficio Medico Legale, supportate da una meticolosa acquisizione della documentazione rilevante e da un'analitica valutazione medico legale dei fatti riscontrati, secondo un percorso motivazionale coerente e privo di vizi logici.

Le motivazioni contenute nel parere dell'UML sono quindi concordi con le valutazioni medico legali contenute nella perizia del CTP del ricorrente (doc. 8 ric.) e con quelle svolte dal Dr. **OMISSIS** il 3 giugno 2013, che rinviene un preciso nesso causale tra condotta mobbizzante subita sul luogo di lavoro ed infermità psichiatrica (doc. 44 ric.).

Risulta quindi pienamente provata la rilevanza concausale del servizio reso all'ingenerarsi e, soprattutto, alla rapida progressione della patologia psichiatrica, che l'Ufficio Medico Legale ritiene equo classificare, in relazione alla gravità riscontrata, alla 1^ ctg. della Tab. A.

Il ricorso deve quindi essere accolto, con accertamento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria di 1^ ctg. vitalizia, Tab. A, per l'infermità "*sindrome ansioso depressiva, resistente ai farmaci*" a decorrere dalla data del congedo, avvenuto il 25 maggio 2015, da durare a vita.

Poiché il ricorso è stato proposto entro il quinquennio dalla data di maturazione del diritto a pensione, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS non può essere accolta.

Rimangono assorbite nella presente decisione tutte le ulteriori domande e deduzioni proposte dalle parti.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia – Romagna, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

Il ricorso e accerta il diritto del ricorrente alla concessione della pensione privilegiata ordinaria di 1^a categoria, Tabella A, per l'infermità "*sindrome ansioso – depressiva, resistente ai farmaci*" a decorrere dal 25 maggio 2015 da durare a vita. Condanna l'INPS a corrispondere al ricorrente le differenze pensionistiche spettanti a decorrere dal 25 agosto 2015, data di decorrenza economica della pensione. Sulle differenze arretrate spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo gli indici FOI/ISTAT ai sensi dell'art. 21, comma 2, delle norme di attuazione del c.g.c., quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento (art. 429 c.p.c., ora art. 167, comma 3, D. Lgs.vo n. 174/2016).

Condanna l'INPS e il Ministero della Difesa, in solido tra loro, al rimborso, a favore del ricorrente, del compenso spettante alla difesa, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre il rimborso per spese forfettarie nella misura del 15 % del predetto compenso. Oneri secondo legge.

Nulla per le spese di giustizia.

Il giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di*

SENT. NR. 193/19/M

protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 22 novembre 2019.

Il Giudice

Cons. Claudio CHIARENZA

f.to Claudio Chiarenza

Depositata in Segreteria il 10/12/2019

P. Il Direttore di Segreteria

(f.to Luca Cataldi)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, del convenuto, dei terzi e, se esistenti, del dante causa e degli eventi causa.

Bologna il 10/12/2019

P. Il Direttore della Segreteria

(f.to Luca Cataldi)